

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 22/12/2021

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato il 27 maggio 2011 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 47 rate.

Proposto reclamo con esito insoddisfacente in data 2 luglio 2020, si rivolge all'ABF per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso integrale degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di € 1.456,33 (somma al netto di quanto già rimborsato in sede estintiva e dell'importo di € 1.198,89) o diversa somma "ritenuta corretta". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali, la rivalutazione e il ristoro delle spese di procedura.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, dopo aver precisato quale data dell'estinzione anticipata del finanziamento in controversia il 30/06/2015, eccepisce, l'irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo propedeutico è stato presentato dal procuratore in assenza dell'autenticazione della firma di parte ricorrente nell'atto di procura.

Propone quindi, con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni bancarie e finanziarie, il ristoro di dette voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*, mentre eccepisce la natura *up front* della commissione finanziaria percepita dall'agente, la quale si riferisce esclusivamente alla prestazione svolta dall'agente il cui timbro e firma sono riportati sul contratto, e che pertanto non può essere ristorata. Svolge quindi alcune considerazioni sull'inapplicabilità della sentenza c.d. "*Lexitor*" della CGUE. Con



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riferimento agli oneri assicurativi, dichiara la propria disponibilità a rimborsare la voce di costo secondo il criterio del *pro rata temporis*, al netto di quanto già eventualmente rimborsato dalla Compagnia Assicurativa e, alla luce di quanto affermato, propone un ristoro di € 1.631,83, comprensivo di € 20,00 a titolo di spese di presentazione ricorso, di cui € 631,10 per “commissioni bancarie”, € 139,25 per “commissioni finanziarie”, € 841,48 quali oneri assicurativi ed € 20 per il rimborso delle spese del ricorso.

Svolte alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali, parte resistente chiede che l'ABF ritenga congrua la proposta di rimborso effettuata, comprensiva del contributo di € 20,00 alle spese di procedura, respingendo ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso.

In sede di repliche il ricorrente dichiara in relazione all'irregolarità della procura che la parte resistente ha eccepito l'irregolarità solo in fase di arbitrato e non in un momento precedente. A tal proposito, il ricorrente sottolinea come in precedenza l'intermediario abbia, sulla base della stessa procura, evaso l'istanza di accesso agli atti e partecipato alle trattative di risoluzione bonaria del reclamo.

Con riferimento al rimborso di tutte le voci di costo *up front*, richiama la comunicazione n. 1475166 del 4 dicembre 2019 della Banca d'Italia, che stabilisce che, in caso di rimborso anticipato del credito, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale dello stesso debba ritenersi comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, quindi non solo delle spese legate alla durata del rapporto di credito, ma anche delle spese c.d. “*upfront*”. Svolte infine alcune considerazioni favorevoli all'applicazione della sentenza della CGUE c.d. “*Lexitor*”, conclude di ritenere non soddisfacente l'offerta di rimborso proposta dell'intermediario per la somma complessiva di € 1.631,38.

Alla riunione del 10 novembre 2021 il Collegio sospende il procedimento e dispone che “parte più diligente produca copia integrale del contratto di finanziamento all'origine della presente controversia, nonché documentazione idonea a provare dell'effettiva anticipata estinzione del medesimo (con indicazione delle relative rate residue)”, fissando per tale adempimento il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Entrambe le parti riscontrano la richiesta del Collegio.

DIRITTO

Il Collegio esamina in via preliminare l'eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dalla parte resistente per carenza di poteri rappresentativi nella fase propedeutica al ricorso, costituita dalla presentazione del reclamo. In particolare, la resistente ha rilevato che mancherebbe l'autenticazione della firma della parte ricorrente. L'eccezione non merita accoglimento. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, il reclamo, pur necessario per poter adire l'ABF, non è in alcun modo assimilabile all'atto introduttivo di un procedimento giudiziario e non è pertanto ad esso applicabile l'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario (in senso conforme cfr. da ultimo e fra le tante Collegio di Milano, decisione n. 14579/2019; Collegio di Bologna, decisione n. 2601/2019, Collegio di Torino, decisione n. 9067/2019). Non è pertanto necessaria l'autentica della firma e, inoltre, in ogni caso i vizi attinenti il reclamo sono sanati dall'eventuale riscontro da parte della resistente. È in atti il riscontro al reclamo. In particolare dagli atti risulta che nel primo riscontro al reclamo, datato 04/08/2020, l'intermediario non svolge considerazioni sul merito delle richieste di controparte ma rileva che in data 28.02.2019 era pervenuto un reclamo inoltrato nell'interesse del medesimo cliente da un altro patrocinante, inerente le medesime richieste relative al finanziamento in esame. Tuttavia, in un ulteriore riscontro datato



07/01/2021 l'intermediario svolge considerazioni sul merito delle questioni sollevate dalla parte ricorrente.

Ciò posto, la controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione prodotta il contratto risulta stipulato il 27 maggio 2011 ed estinto dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive. Nel conteggio estintivo constano un abbuono di € 118,80 per "Spese Amministrazione" e di € 133,20 per "Rimborso commissioni di gestione". Sono inoltre abbuonati interessi per € 3.379,07. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un agente in attività finanziaria.

Ciò posto, il Collegio rileva che sull'art. 125sexies Tub, applicabile in caso di rimborso anticipato di finanziamenti concessi ai consumatori e introdotto nel nostro ordinamento con d. lgs. 13 agosto 2010 n. 141, il quale recepisce la Direttiva 2008/48/CE, è recentemente intervenuta una rilevante modifica legislativa, attuata con l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis") e con la quale, in conformità con l'interpretazione offerta dell'art. 16 Dir. 2008/48/CE dalla Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Per quanto qui rileva, in particolare, il legislatore ha stabilito l'applicabilità della nuova norma ai soli contratti sottoscritti dal 25.07.2021 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Sostegno-bis"), mentre alle estinzioni anticipate dei contratti precedentemente stipulati "continuano ad applicarsi" le precedenti "disposizioni dell'articolo 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti" (art. 11 *octies* d.l. 73/2021, comma 2).

Sull'interpretazione di tale disposizione è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 216767/2021), il quale, posto che il legislatore ha evidentemente ritenuto di operare una chiara distinzione fra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente, pur ribadendo il principio in base al quale "per la supremazia del diritto europeo, il giudice nazionale (ma anche l'Arbitro bancario) è tenuto al rispetto del principio di interpretazione conforme del diritto nazionale" rileva tuttavia che tale principio "non può trovare applicazione quando, come nel caso di specie, la norma nazionale, secondo i noti canoni di interpretazione (artt. 11 e 12 delle Preleggi) risulti confezionata con un testo chiaro e inequivoco, sia pur potenzialmente conflittuale con la disciplina europea". Il Collegio di Coordinamento pertanto, non senza prima precisare che la possibilità di sollevare un'eventuale questione di costituzionalità della norma è preclusa all'ABF, che non è un organo giurisdizionale, come anche quella di sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia Europea, in applicazione dell'art. 11 *octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha espresso il principio in base al quale "in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*)". Trovano di conseguenza applicazione, in tali ipotesi, i principi già noti espressi dallo stesso Collegio, in base ai quali devono essere rimborsati, ai sensi dell'art. 125sexies Tub



previgente, tutti i costi *recurring*, mentre non sono retrocedibili i costi qualificabili *up front* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisioni n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto, concluso ed estinto in data antecedente l'entrata in vigore del novellato art. 125sexies Tub. Il Collegio, in sintonia con il più recente orientamento dei Collegi territoriali, rileva che, in base alla documentazione prodotta, le commissioni [intermediario] (lett. a1 degli oneri applicati al prestito), che fanno fra l'altro riferimento ad attività relative a tutta la durata del contratto, hanno natura *recurring*, così come le spese "riscossione e gestione del credito" (lett. a3), le spese varie (lett. a4), che contengono anche un riferimento alle spese postali e non portano invece riferimenti specifici alle spese di istruttoria, e le "spese di incasso" (lett. a6). Il Collegio richiama sul punto il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Le commissioni "per l'attività svolta dall'agente" (lett. a2 degli oneri applicati al prestito) hanno al contrario natura *up front*, facendo riferimento ad attività inequivocabilmente relative alla fase che precede la conclusione del contratto ed in particolare all'"offerta fuori sede" del prodotto e, in base ai sopra visti principi, non sono rimborsabili.

In merito agli oneri assicurativi (a5), il Collegio ribadisce, come da orientamento dell'ABF, che questi sono da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata, anch'essi secondo il criterio *pro rata temporis* in mancanza di un comprovato criterio contrattuale alternativo, conosciuto ed accettato preventivamente dal cliente.

Alla stregua dei principi e criteri su enunciati, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, considerato che in base al consolidato orientamento dei Collegi non sono rimborsabili gli oneri erariali indicati e applicati al contratto, la somma da rimborsare risulta, arrotondando all'unità, pari ad € 1.536,00, importo che non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, in quanto questa ha considerato rimborsabili tutti gli oneri, calcolata come da tabella:

Durata del prestito in anni	10								
Numero di pagamenti all'anno	12					Quota di rimborso pro rata temporis			60,00%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
comm. [nome intermediario] al netto A2 e a3				232,08	Recurring	60,00%	139,25		139,25
spese di riscossione e gestione - a3				222,00	Recurring	60,00%	133,20	133,20	0,00
spese varie - a4				16,43	Recurring	60,00%	9,86		9,86
spese di incasso - a6				198,00	Recurring	60,00%	118,80	118,80	0,00
oneri assicurativi				2.311,68	Recurring	60,00%	1.387,01		1.387,01
				Totale					1.536,11

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2014); precisato infine che per costante orientamento dei Collegi territoriali non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, la quale opera solo con riferimento alle obbligazioni di valore (cfr. già Collegio di Torino, decisione n. 924/2021)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.536,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA